



# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA

## ***OSSERVATORIO SULLA PREVIDENZA FORENSE***

---

a cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia  
n.4 –Giugno/Luglio/Agosto 2019

---

### SOMMARIO

#### **1-NOVITA GIURISPRUDENZIALI**

*Cass.19 giugno 2019 n.16415, con commento di Luca Ceccarelli*

#### **2-SEGNALAZIONI (a cura della Commissione)**

# 1-NOVITA' GIURISPRUDENZIALI

Civile Sent. Sez. L Num. 16415 Anno 2019

Presidente: MANNA ANTONIO

Relatore: FERNANDES GIULIO

Data pubblicazione: 19/06/2019

## SENTENZA

sul ricorso 1503-2014 proposto da:

NIEDDA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato  
in ROMA, VIA IDELBRANDO GOIRAN 4, presso lo  
studio dell'avvocato MARCO STEFANO MARZANO,  
che lo rappresenta e difende unitamente  
all'avvocato GIUSEPPE NIEDDA;

2019

- *ricorrente* -

1324

*contro*

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA  
FORENSE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. BELLONI 88, presso lo studio dell'avvocato DANIELA DAL BO, che la rappresenta e difende;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 847/2013 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 16/07/2013 R.G.N. 1207/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/2019 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato GIUSEPPE NIEDDA;

udito l'Avvocato LORENZO GIANDOMENICO per delega Avvocato DANIELA DAL BO.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

### Fatti di causa

1. La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 16 luglio 2013, confermava la decisione del Tribunale di Ivrea di rigetto della domanda proposta da Giuseppe Niedda nei confronti della Cassa di Previdenza e Assistenza Forense ( d'ora in avanti, Cassa) intesa ad ottenerne la condanna alla corresponsione in favore di esso istante della pensione annua lorda nella misura di euro 11.040,17, con decorrenza 1° novembre 2009, sulla base dell'obbligazione che assumeva essere stata originariamente assunta dalla Cassa con proprie determinazioni e di cui alle comunicazioni in data 29 settembre 2009 e 27 ottobre 2010.

2. Per quello ancora di rilievo in questa sede, la Corte territoriale – premesso che ~~alcuna~~<sup>NESSUNA</sup> contestazione era stata mossa dal Niedda in ordine all'applicazione del metodo contributivo per il calcolo della pensione di vecchiaia, né alla correttezza dei relativi conteggi svolti dalla Cassa che avevano portato a determinare la pensione in euro 382,09 mensili – rilevava la infondatezza della pretesa dell'appellante secondo cui, stante la natura di ente autonomo con personalità giuridica di diritto privato della Cassa, quest'ultima si sarebbe obbligata a corrispondergli una pensione di importo pari ad euro 11.040,17 con le missive del 29 settembre 2009 e 6 luglio 2010 integranti una proposta contrattualmente vincolante, da lui accettata con l'adesione dell'11 novembre 2009, obbligo che non poteva essere unilateralmente rideterminato. Osservava, infatti, che i presupposti e la misura delle prestazioni pensionistiche sono definite in termini inderogabili dalla legge e dal regolamento e sono suscettibili di mutamento sulla base di modifiche legislative e che la privatizzazione della Cassa non vale a mutare la natura assolutamente indisponibile della prestazione previdenziale dalla medesima gestita ed alla quale non si può applicare lo schema privatistico "proposta contrattuale-accettazione".

3. Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Niedda affidato a due motivi cui resiste la Cassa con controricorso; entrambi hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

### Ragioni della decisione

  
  
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione del principio dell'affidamento garantito tanto dall'ordinamento giuridico nazionale che sovranazionale, estensibile alle Casse professionali stante la loro natura privatistica. Con il secondo motivo viene dedotta violazione degli artt. 1325, 1326, 1333 e 1334 cod. civ. assumendosi che la Cassa aveva avuto a disposizione tutti gli elementi necessari per procedere al calcolo della pensione quando determinò quest'ultima in euro 11.040,17, come comunicato con le missive del 6 settembre e 27 ottobre 2009, ragion per cui legittimo era l'affidamento riposto dal Niedda in siffatta determinazione, affidamento da ritenere prevalente rispetto al carattere indisponibile della prestazione previdenziale; si evidenzia, altresì, che quando la Cassa venne a conoscenza dell'accettazione del Niedda dell'importo indicato nelle summenzionate lettere del settembre ed ottobre 2009, non ebbe a formulare alcun rilievo e procedette al ricalcolo della pensione solo molti mesi dopo, senza neppure fornire alcuna spiegazione circa le ragioni poste a fondamento della operata riduzione dell'ammontare della prestazione.

5. I motivi, da trattare congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono infondati.

6. Con l'art. 1, commi 32 e 33, lettera a), punto 4, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 è stata conferita delega al Governo per riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza ed assistenza, ed è stata in particolare prevista la possibilità di privatizzare - nelle forme dell'associazione o della fondazione - gli enti che non usufruiscono di finanziamenti pubblici, con garanzie di autonomia ma "ferme restando le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali gli enti stessi risultano istituiti".

7. In attuazione di tale delega, l'art. 1 del decreto legislativo n. 509 del 1994 contempla siffatto tipo di trasformazione, condizionandolo all'assenza di finanziamenti pubblici ed esplicitamente sottolineando la continuità della collocazione dell'ente nel sistema, come centro d'imputazione dei rapporti e soprattutto come soggetto preposto a svolgere le attività previdenziali ed assistenziali in atto. All'autonomia

organizzativa, amministrativa e contabile riconosciuta ai singoli enti in ragione della loro mutata veste giuridica fanno riscontro un articolato sistema di poteri ministeriali di controllo sui bilanci e d'intervento sugli organi di amministrazione, nonché una generale funzione di controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti.

8. La suddetta trasformazione ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi e che l'obbligo contributivo costituisce un corollario, appunto, della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale (Corte Cost. n. 248/1999).

9. Pertanto la natura di ente di diritto privato della Cassa non può essere messa in dubbio ma del pari innegabile è la natura pubblica dell'attività dalla stessa svolta.

10. In siffatta situazione è evidente, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, che la privatizzazione della Cassa non vale a mutare la natura assolutamente indisponibile ed inderogabile delle norme - di legge o regolamentari - disciplinanti la prestazione previdenziale alla quale non si può applicare lo schema privatistico "proposta contrattuale-accettazione".

11. Né è invocabile nel caso in esame il principio dell'affidamento declinato da questa Corte con riferimento ad ipotesi in cui l'ammontare della prestazione pensionistica, correttamente calcolata in proporzione ai contributi versati e secondo la normativa vigente, era stato oggetto di unilaterali riduzioni da parte di provvedimenti dell'ente previdenziale. E' stato infatti affermato che una volta maturato il diritto alla pensione di anzianità, l'ente previdenziale debitore non può, con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurre l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dall'art. 3, secondo comma, Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo. Questa Corte è giunta ad affermare tale principio sul rilievo che << ...il diritto soggettivo alla pensione, che per il lavoratore subordinato o autonomo matura quando

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

si verificano tutti i requisiti, può essere limitato, quanto alla proporzione fra contributi versati ed ammontare delle prestazioni, dalla legge, la quale può disporre in senso sfavorevole anche quando, maturato il diritto, siano in corso di pagamento i singoli ratei, ossia quando il rapporto di durata sia nella fase di attuazione. È però necessario che la legge sopravvenuta non oltrepassi il limite della ragionevolezza, ossia che non leda l'affidamento dell'assicurato in una consistenza della pensione, proporzionale alla quantità dei contributi versati. La giurisprudenza della Corte costituzionale è costante nel ritenere illegittima la norma che violi "l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, quale elemento essenziale dello Stato di diritto" (Corte cost. 10 febbraio 1993 n. 39, 26 gennaio 1994 nn. 6 e 16, 28 febbraio 1997 n. 50, 23 dicembre 1997 n. 432, 22 novembre 2000 n. 525). Questo limite costituzionale imposto al legislatore induce a maggior ragione a ritenere contrario al principio di ragionevolezza (art. 3, secondo comma, Cost.) l'atto infralegislativo, amministrativo o negoziale, con cui l'ente previdenziale debitore riduca unilateralmente l'ammontare della prestazione mentre il rapporto pensionistico si svolge, ossia non si limiti a disporre pro futuro con riguardo a pensioni non ancora maturate. In tal caso l'iniziativa unilaterale, e non legislativa, colpirebbe più gravemente la sicurezza dei rapporti giuridici.>>(Cass. n. 11792 del 07/06/2005).

12. Peraltro, la pronuncia di questa Corte richiamata a sostegno del secondo motivo di ricorso (Cass. n. 501 del 13/01/2009) conferma la correttezza della decisione qui impugnata perché non solo riafferma la natura pubblica dell'attività svolta dalla Cassa, ma ammette che la stessa possa procedere alla rettifica della liquidazione della pensione, entro determinati limiti temporali ed infatti ha chiarito che <<In materia di previdenza forense, in assenza di specifica norma che consenta alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense - ente con personalità di diritto privato - di rettificare senza limiti di tempo la misura della pensione da essa liquidata (a differenza di quanto è previsto dall'art. 52 della legge n. 88 del 1989 in riferimento alle gestioni previdenziali affidate all'INPS), siffatto potere può essere

esercitato nei limiti della prescrizione decennale, secondo quanto è dato desumere dall'art. 20 della legge n. 876 del 1980, che prevede la facoltà dell'ente previdenziale di controllare, all'atto della domanda di pensione, la corrispondenza tra le dichiarazioni annuali dei redditi e le comunicazioni annualmente inviate dallo stesso iscritto, limitatamente agli ultimi dieci anni, così da far prevalere l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici rispetto all'esigenza di far valere, senza limiti temporali, l'esatta corrispondenza della posizione contributiva-previdenziale delle regole disciplinanti la sua configurazione.>>.

13. Alla luce di quanto esposto il ricorso va rigettato.

14. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

15. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

#### **P.Q.M.**

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto del sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2019

L'Estensore

Il Presidente

La sentenza in commento offre alla Corte di Cassazione l'opportunità di ribadire e chiarire meglio i contenuti di un principio già affermato in precedenti pronunce e mostra, tra le righe, uno scenario futuro alquanto inquietante.

La vicenda trae origine dal ricorso promosso da un avvocato piemontese che ha impugnato, innanzi al Giudice del lavoro di Ivrea, un provvedimento con cui la Cassa forense, dopo aver ricalcolato (in base al metodo contributivo) l'ammontare della pensione, ne ha ridotto l'importo da € 11.040,17 lordi annui, pari ad € 849,24 lordi mensili, ad € 382,09 lordi mensili (pari ad € 4.967,17 lordi annui).

Il Tribunale di Ivrea ha rigettato il ricorso e la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione del Giudice di prime cure. La Corte di cassazione è stata quindi chiamata a pronunciarsi su due motivi di impugnazione: nel primo si sostiene che la decisione di rideterminazione dell'ammontare della pensione sarebbe illegittima in quanto adottata in violazione del principio di tutela dell'affidamento, garantito tanto dalla legislazione nazionale, quanto da quella sovranazionale. La Cassa forense è un ente di diritto privato, pertanto, le comunicazioni con cui questa ha reso noto al beneficiario l'ammontare dell'assegno mensile liquidato in suo favore debbono essere qualificate come proposte contrattuali vincolanti, dalle quali è sorto un obbligo a carico della Cassa che non poteva essere oggetto di modifica unilaterale. Con il secondo motivo, logicamente connesso al primo, viene dedotta violazione degli artt. 1325,1326,1333 e 1334 c.c.. Ad opinione del ricorrente l'affidamento riposto dal beneficiario, nella determinazione dell'ammontare della pensione effettuata dalla Cassa, meritava una tutela prevalente rispetto al carattere indisponibile della prestazione previdenziale. Il cospicuo lasso di tempo intercorso tra la prima determinazione dell'assegno ed il suo successivo ricalcolo, avvenuto molti mesi dopo, aveva notevolmente rafforzato l'affidamento del pensionato nella definitività del conteggio.

La Corte, nella trattazione congiunta dei due motivi di ricorso, prende le mosse da una sintetica ricognizione delle tappe che, all'inizio degli anni '90, hanno portato alla soppressione o alla privatizzazione di numerosi enti pubblici di previdenza ed assistenza tra cui la Cassa forense. All'esito di detto *excursus* normativo gli Ermellini ricordano che la suddetta trasformazione ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti e sottolineano che la trasformazione ha comportato, piuttosto, una modifica degli strumenti di gestione e la differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi.

La privatizzazione della Cassa non ha mutato la natura assolutamente indisponibile ed inderogabile delle norme - di legge o regolamentari - disciplinanti la prestazione previdenziale, alla quale non si può quindi applicare lo schema privatistico "proposta contrattuale-accettazione". In altri termini: anche se la Cassa forense è un soggetto giuridicamente privato, il rapporto previdenziale non è un contratto.

A quanto precede si aggiunga che il principio dell'affidamento invocato dal ricorrente, pur non ignoto alla giurisprudenza della Corte in riferimento al rapporto previdenziale, non è applicabile al caso concreto. Certamente l'ente previdenziale, dopo aver proceduto correttamente al calcolo della pensione, non può, con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurre l'importo per nessuna ragione. Anche il legislatore, che astrattamente può limitare il diritto soggettivo alla pensione (sotto il profilo della determinazione del suo ammontare) anche quando il rapporto di durata sia nella fase di attuazione, deve sempre attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza: non deve essere lesa l'affidamento dell'assicurato in una consistenza della pensione, proporzionale alla quantità dei contributi versati.

A ben vedere il caso sottoposto all'esame della Corte non rientra tra quelli cui sono

applicabili i principi sopra sommariamente ricordati: nella vicenda specifica si verte in un'ipotesi di ricalcolo e di rettifica della pensione. Si tratta, insomma, della correzione di un errore commesso al momento della liquidazione della pensione.

In relazione al tempo trascorso tra la prima determinazione ed il successivo ricalcolo la Corte ricorda che, in buona sostanza, gli assistiti della Cassa forense beneficino di condizioni di favore rispetto a quelli delle gestioni previdenziali affidate all'INPS. Difatti, l'art. 52 della legge 88/1989 consente al predetto istituto pubblico di rettificare senza limiti di tempo la misura della pensione da esso liquidata. In mancanza di analoga norma che consenta alla Cassa di esercitare tale facoltà senza limiti di tempo, essa soggiace ai limiti della prescrizione decennale. Ciò si desume dall'art. 20 della legge 876/1980 che prevede la facoltà dell'ente previdenziale di controllare, all'atto della domanda di pensione, la corrispondenza tra le dichiarazioni annuali dei redditi e le comunicazioni annualmente inviate dallo stesso iscritto, limitatamente agli ultimi dieci anni.

Insomma buone notizie per gli avvocati i quali, al contrario dei pensionati INPS, trascorsi dieci anni dalla liquidazione della pensione da parte della Cassa avranno la certezza che il loro assegno non sarà oggetto di ricalcolo.

Molto preoccupanti gli scenari futuri che si possono leggere tra le pieghe dalla vicenda concreta: il collega piemontese ha agito in giudizio per vedersi riconosciuta, non sappiamo dopo quanti anni di attività, una pensione di meno di 900 euro al mese lordi, mentre la cassa gli ha addirittura liquidato un assegno di poco più di 300 euro al mese lordi. Un importo largamente al di sotto della soglia di povertà.

Un tempo il reddito prodotto durante l'esercizio della professione assicurava all'avvocato anche una vecchiaia agiata, poco importava che la Cassa erogasse una pensione alquanto modesta. Oggi le condizioni sono radicalmente cambiate: migliaia di avvocati godono di redditi molto modesti o comunque non sufficienti ad accantonare risorse per la vecchiaia e, al termine della vita professionale, potranno contare su pensioni di poche centinaia di euro al mese. Una situazione estremamente allarmante che dovrebbe, a modesto parere di chi scrive, essere oggetto di una riflessione approfondita da parte dell'avvocatura e di un intervento del legislatore al fine di adeguare la legislazione vigente alle mutate condizioni della professione.

Luca Ceccarelli

## 2-SEGNALAZIONI (a cura della Commissione)

Con sentenza del 21 giugno 2019 n.16750 la Cassazione ha riconfermato il già consolidato orientamento secondo cui ai sensi dell'art. 18 co. 6° legge n. 576/80 la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, pur dopo essere stata privatizzata in forza del d.lgs. n. 509/94, ha il potere di riscuotere i contributi insoluti a mezzo ruoli da essa compilati secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette, atteso che l'art. 17 co. 3° d.lgs. n. 46/99 stabilisce che continua ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs.(cfr. anche Cass. n. 21735 del 26 ottobre 2015, che ha confermato l'indirizzo consolidato sin da Cass. n. 14191 del 14/11/2001).

Segnaliamo che con un emendamento al Decreto Legge n. 34 del 30.04.2019 (c.d. DL Crescita), convertito in Legge n. 58 del 28.06.2019 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29.06.2019, entrata in vigore il giorno successivo) , è stato previsto che la misura del **c.d. saldo e stralcio dei debiti contributivi non rientranti nelle gestioni INPS, ma facenti riferimento alle casse di previdenze private, debba essere compiuta solo previa delibera delle casse professionali, soggetta ad approvazione ministeriale.**

L'art. 16 quinquies della Legge di Conversione, rubricato "Disposizioni in materia previdenziale" prevede infatti, l'inserimento, dopo il comma 185 dell'art. 1 della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio), che prevede l'inserimento del comma 185 bis che così recita: "*Le disposizioni del comma 185 si applicano ai debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti agli iscritti alle casse previdenziali professionali, previa apposite delibere delle medesime casse, approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 16 settembre 2019 e comunicate, entro la stessa data, all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata*".

L'introduzione del comma 185 bis risolve, quindi, il contrasto sorto all'indomani dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019 circa l'applicabilità della misura del c.d. saldo e stralcio ai contributi previdenziali dei liberi professionisti, stabilendo che essa trova applicazione solo previa delibera delle relative casse previdenziali.

La questione è stata già oggetto di segnalazione nel n. 1/2019 dell'Osservatorio di previdenza forense.

Cass.17 luglio 2019 n.19255 ha ribadito il principio, già affermato dalla Suprema Corte (si veda la sentenza n. 4980 del 2.3.2018) secondo cui "in tema di trattamento previdenziale, è legittimo l'art. 4 del Regolamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense che, prevedendo il divieto di rimborso dei contributi, principio generale dell'intero sistema previdenziale, ha abrogato l'art. 21 della I. n. 576 del 1980; tale delegificazione trova, infatti, fondamento nell'art. 3, comma 12, della I. n. 335 del 1995 che, nella sua originaria formulazione, attribuisce agli enti previdenziali privatizzati il potere di adottare atti idonei ad incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata".

La Cassazione ha poi ricordato che tale precedente è sostanzialmente confermativo dell'altro (Sez. Lav. n. 24202 del 16.11.2009) per il quale "in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense), nell'esercizio della propria autonomia, che li abilita a

derogare od abrogare disposizioni di legge in funzione dell'obbiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni, possono adottare misure prevedenti, fermo restando il sistema retributivo di calcolo della pensione, la facoltà di optare per il sistema contributivo a condizioni di maggior favore per gli iscritti, stabilendo, al contempo, la non restituibilità dei contributi legittimamente versati, con abrogazione della precedente disposizione di cui all'art. 21 della legge n. 576 del 1980, nel rispetto dei limiti dell'autonomia degli enti (quali la previsione tassativa dei tipi di provvedimento che gli enti sono abilitati ad adottare ed il principio del "pro rata"), senza che ne consegua la lesione di diritti quesiti o di legittime aspettative o dell'affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica. (Principio applicato con riferimento all'irripetibilità dei contributi versati non utilizzati a fini pensionistici, prevista dal l'art. 4 del regolamento della Cassa, come modificato con la delibera del 28 febbraio 2004 adottata dal Comitato dei delegati ed approvata dai Ministeri vigilanti)''

(Numero chiuso il 22 luglio 2019)